



Consorzio dei
Comuni Trentini

Regolamento per la concessione di contributi Consorzio dei Comuni Trentini

approvato in data 19 dicembre 2018



Sommario

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Natura del contributo.....	3
Art. 3 Destinatari dei benefici	3
Art. 4 Settori per cui possono essere concessi benefici.....	3
Art. 5 Limiti di spesa	4
Art. 6 Soggetti competenti alla concessione del contributo	4
Art. 7 Criteri di valutazione e quantificazione del beneficio.....	4
Art. 8 Modalità di presentazione delle domande	4
Art. 9 Concessione del beneficio	4
Art. 10 Rendicontazione	5
Art. 11 Contributi per la certificazione dei carri allegorici	5
Art. 12 Revoca.....	5
Art. 13 Responsabilità	6
Art. 14 Entrata in vigore.....	6



Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in armonia con le norme statutarie del Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. (di seguito per brevità *Consorzio*), disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di benefici economici ad Enti pubblici o soggetti privati, assicurando la massima trasparenza alla propria azione.
2. Esso trova applicazione solo nei casi in esso disciplinati e non si applica ai contratti di sponsorizzazione, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni che li riguardano.

Art. 2 Natura del contributo

1. Per il perseguitamento delle proprie finalità statutarie, il Consorzio può concedere contributi speciali, intesi come erogazioni in denaro per singole iniziative, eventi od occasioni, eventualmente associati alla possibilità di utilizzo del logo sociale.
2. Non possono essere concessi benefici per l'attività ordinaria del richiedente.

Art. 3 Destinatari dei benefici

1. La concessione dei benefici può essere disposta a favore di Enti pubblici o Enti privati, anche sprovvisti di personalità giuridica, che non abbiano fini di lucro e non abbiano finalità politiche e/o sindacali.
2. In ogni caso non può essere oggetto di contribuzione l'attività di impresa, ai sensi dell'art. 107 TFUE e come definita dalla Comunicazione della Commissione europea n. 2016/C 262/0.

Art. 4 Settori per cui possono essere concessi benefici

1. Il Consorzio agevola e sostiene le attività che rivestono interesse pubblico, in particolare nei seguenti settori:
 - organizzazione di seminari o convegni, nonché realizzazione di studi e materiale di documentazione nelle materie di interesse per le Autonomie locali trentine;
 - promozione della cultura della partecipazione e della cura dei beni comuni;
 - educazione alla pace;
 - promozione sociale, formazione e sviluppo del volontariato;
 - attività culturali, educative e di formazione;
 - attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - promozione del territorio;
 - iniziative a favore delle pari opportunità e per la parità dei diritti;
 - solidarietà internazionale.
2. Non possono essere concessi contributi per:
 - a) le attività la cui impostazione sia ritenuta estranea agli scopi statutari del Consorzio;
 - b) le attività la cui impostazione scientifica, tematica o di metodo sia ritenuta carente dei requisiti minimi di rigore.



Art. 5 Limiti di spesa

1. Con l'approvazione della relazione previsionale annuale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente l'importo del fondo delle somme da destinare alla erogazione dei benefici di cui al presente Regolamento.

Art. 6 Soggetti competenti alla concessione del contributo

1. I soggetti competenti alla concessione del contributo sono:
 - a) il Presidente, per importi inferiori o uguali a 1.000,00 euro;
 - b) il Consiglio di Amministrazione, per importi superiori a 1.000,00 euro.

Art. 7 Criteri di valutazione e quantificazione del beneficio

1. Per la valutazione delle domande di beneficio si fa riferimento al criterio della rilevanza dell'iniziativa rispetto agli scopi statutari del Consorzio.
2. Gli organi competenti possono concedere una quota anche significativamente minore rispetto alle richieste del beneficiario.
3. In ogni caso non può essere erogato più di un contributo allo stesso soggetto nel corso del medesimo anno.
4. L'ammontare del contributo concesso non può generare utile sull'attività svolta, tenuto conto delle entrate dedicate previste e dei contributi assegnati da soggetti terzi.

Art. 8 Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di accesso ai benefici possono essere presentate in ogni tempo, e sono valutate dai soggetti competenti, ai sensi dell'art. 6, in ordine di presentazione.
2. La domanda di accesso ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione, ove pertinente:
 - a) atto costitutivo e statuto;
 - b) visura camerale o evidenza dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche private, se effettuata;
 - c) relazione sull'iniziativa programmata e preventivo della spesa stimata;
 - d) dichiarazione di eventuali altri benefici richiesti e/o percepiti da altri enti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, o di altre entrate previste in occasione dello svolgimento dell'iniziativa.
3. Il Consorzio si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.
4. La Direzione generale può predisporre un'apposita modulistica per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 9 Concessione del beneficio

1. Gli organi competenti valutano l'ammissibilità delle richieste ricevute, tenuto conto della possibilità di



perseguire in via indiretta la missione sociale, nonché degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

2. Essi comunicano al richiedente l'avvenuta accettazione o rifiuto della richiesta di contributo.

Art. 10 Rendicontazione

1. A conclusione delle attività per le quali sono concessi i benefici, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare al Consorzio un apposito rendiconto della spesa sostenuta e dell'attività svolta.
2. Il rendiconto dovrà essere corredata da documentazione di spesa consistente in:
 - a) copia delle fatture o documento di spesa con timbro di copia conforme all'originale sottoscritta dal beneficiario;
 - b) quietanza del pagamento o altri documenti comprovanti il pagamento;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la natura dell'attività;
 - d) dichiarazione di assenza di altre fonti di finanziamento per la parte oggetto di contributo;
 - e) relazione illustrativa dell'attività svolta.
3. La liquidazione del contributo avviene esclusivamente attraverso bonifico, previa trasmissione della documentazione per la rendicontazione, entro i limiti della spesa ammessa, effettivamente sostenuta dal richiedente e non coperta da contribuzione di soggetti terzi o da altre entrate.

Art. 11 Contributi per la certificazione dei carri allegorici

1. Per agevolare le organizzazioni di volontariato impegnate nella realizzazione dei carri allegorici in occasione del carnevale o di altre manifestazioni della tradizione locale, con riferimento all'adempimento degli obblighi di certificazione a tutela dell'incolumità dei figuranti e degli spettatori nelle relative sfilate, il Consorzio può concedere contributi per sostenere gli oneri connessi alla redazione della relazione prevista dall'art. 141 bis R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e di altra documentazione di sicurezza, che i partecipanti o gli organizzatori ai suddetti eventi siano tenuti a produrre.
2. Ai contributi di cui al presente articolo non si applicano gli articoli da 5 a 10 e 15.
3. Il Consiglio di Amministrazione individua la natura delle spese ammesse a contributo, i criteri per la presentazione delle domande, nonché quelli per la concessione e per la rendicontazione dei contributi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere riconosciuti anche a persone fisiche, qualora dichiarino di operare come referenti di un gruppo informale di cittadini.

Art. 12 Revoca

1. A tutela degli interessi del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione o il Presidente possono chiedere in qualsiasi momento informazioni o chiarimenti sulle iniziative, eventi od occasioni e revocare in qualsiasi momento il beneficio in caso di dubbio o discordanza con la richiesta.
2. In tal caso la mancata concessione del beneficio o la sua revoca è comunicata tempestivamente al soggetto richiedente.



Art. 13 Responsabilità

1. Il Consorzio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Consorzio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici.
3. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.